

## EMERGENZA CORONAVIRUS

### **IL DECRETO “RISTORI BIS”**

#### **TURISMO**

##### **1) Cosa ha previsto il D.L. Ristori bis relativamente al credito d'imposta?**

L'articolo 4 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, c.d. “Decreto Ristori bis”, estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, previsto dall'articolo 8 del Decreto Ristori, alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

Sono inoltre incluse diverse attività del turismo e ristorazione: alberghi, parchi, terme, teatri, musei, trasporti, organizzatori eventi e feste, fotografi, lavanderie, guide turistiche, traduttori (allegato 1).

Il Decreto Ristori aveva riproposto il credito di imposta di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soli soggetti che operano nelle attività economiche interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di apertura (appartenenti ai settori economici di cui all'Allegato 1) e senza prevedere alcun requisito di accesso in funzione del volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

---

#### **Genova**

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

#### **Milano**

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

Ai fini della spettanza del bonus, rimane confermata la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

## **2) *E riguardo alla seconda rata IMU?***

L'art. 5 del Decreto Ristori bis prevede la cancellazione della seconda rata dell'IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse). Per beneficiare dell'agevolazione, è richiesto che il proprietario dell'immobile sia gestore dell'attività che in esso viene esercitata.

La cancellazione del saldo IMU 2020 si aggiunge a quella già disposta per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche con l'art.78 del Decreto Agosto (le quali, pertanto, sono espressamente fatte salve dal Decreto Ristori bis).

## **3) *E relativamente alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi?***

Si riprende, estendendolo, quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Ristori.

---

### **Genova**

Via Assarotti, 15/10 · 16122  
T +39 010 882002  
F +39 010 876826/887086  
studiodeandre@studiodeandre.it

### **Milano**

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124  
T +39 02 87259515  
F +39 010 876826/887086  
studiodeandremi@studiodeandre.it

L'articolo 11 del Decreto Ristori bis, per i datori di lavoro privati operanti in quei settori economici per i quali i DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020 hanno imposto limitazioni all'attività svolta (codici ATECO di cui all'allegato 1 al Decreto Ristori bis), ha sospeso i versamenti contributivi, con esclusione dei premi INAIL, dovuti nel mese di novembre 2020.

Tra di essi vi sono:

- alberghi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed and breakfast;
- residence.

I pagamenti di tali contributi potranno essere effettuati:

- entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

---

**Genova**

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

**Milano**

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it

**4) Quali sono le misure per la rideterminazione del contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive?**

Per questo contributo a fondo perduto, con il Decreto Ristori erano stati stanziati complessivamente 50 milioni, a cui vengono ora aggiunti 11,1 milioni dal Decreto Ristori bis. Ad esso possono accedere, oltre alle SSD, anche ASD, Enti del Terzo Settore ed enti non commerciali in genere, purché in possesso di Partita IVA e operanti in quei settori economici per i quali i DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 hanno imposto limitazioni all'attività svolta.

Ulteriori condizioni per l'accesso sono:

- il possesso di un codice ATECO tra quelli compresi nell'allegato 1 del Decreto Ristori bis, che sostituisce quello del Decreto Ristori. Ai codici già previsti (relativi ad associazioni e formazioni culturali, artistiche, teatrali, nonché di carattere sportivo, quali gestione di palestre, gestione di impianti sportivi, enti e organizzazioni sportive) si sono aggiunti il codice 855100 per i corsi sportivi e ricreativi e il codice 855201 per i corsi di danza;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

In pratica, il nuovo contributo integra quello disposto in precedenza, con importi diversi a seconda del Codice ATECO.

Il contributo non sarà corrisposto nel caso in cui sia già stato corrisposto l'importo massimo ottenibile.

---

**Genova**

Via Assarotti, 15/10 · 16122

T +39 010 882002

F +39 010 876826/887086

studiodeandre@studiodeandre.it

**Milano**

Piazza Quattro Novembre, 7 · 20124

T +39 02 87259515

F +39 010 876826/887086

studiodeandremi@studiodeandre.it